



Quesiti appalto del servizio Informagiovani e sala audiovisi del comune di Ancona

1.Quesito: Si chiede se l'assenza all'interno dell'art. 6 del capitolato (Giorni di svolgimento del servizio ed orari) di una quantificazione del numero di ore di apertura del servizio, nei cinque giorni di apertura minima previsti, comporti che non vi sia alcun vincolo minimo, oppure effettivamente esiste un monte ore settimanale e/o giornaliero da dover garantire come prestazione minimale. Lo stesso dicasi per le specifiche prestazioni relative al servizio Informabus.

1.Risposta:

L'art. 6 del Capitolato stabilisce che il servizio debba obbligatoriamente essere aperto al pubblico almeno 5 giorni a settimana, senza ulteriori specificazioni in merito al numero di ore di apertura. E' dunque lasciato ampio margine di discrezionalità ai concorrenti nell'individuare un adeguato numero di ore di apertura al pubblico, e tale monte ore sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica in sede di gara (vedi in proposito il sub criterio A4 previsto dal Disciplinare di gara).

A titolo meramente indicativo, si sottolinea che l'art. 1 del Capitolato richiama i principi generali che regolano l'attività di un Informagiovani, citando in particolare la "Carta Europea dell'Informazione per la Gioventù" adottata a Bratislava il 19 novembre 2004 dalla Assemblea generale di Eryca; tra i principi di funzionamento, la Carta ne indica uno che recita che "I centri e i servizi di informazione per i giovani dovrebbero essere facilmente accessibili, senza necessità di appuntamento. Dovrebbero attrarre i giovani con un'atmosfera amichevole e orari di funzionamento che ne soddisfino le esigenze".

I concorrenti, nell'individuare un adeguato numero di ore di apertura al pubblico, dovranno perciò tener conto della necessità di soddisfare le esigenze dei giovani.

Uguualmente, il numero di ore relative al servizio Informabus dovrà essere commisurato alla realizzazione delle attività previste da Capitolato (vedi in particolare l'art. 10) e di quanto altro indicato nell'offerta tecnica.

2. Quesito: Al primo punto dell'art. 10 del capitolato si afferma che tra le altre, le prestazioni da garantire prevedono l'"accoglienza del pubblico nell'orario di apertura del servizio [...] con la presenza contemporanea di almeno 2 operatori ". Avendo affermato all'inizio dell'art.9 che le figure da impiegare sono almeno 4 si chiede se tale limite di 2 operatori ". Avendo affermato all'inizio dell'art.9 che le figure da impiegare sono almeno 4 si chiede se il limite di 2 operatori debba essere inteso con standard operativo oppure debba trattarsi di limite per situazioni di particolare emergenza, nonché come parametro minimo organizzativo nel corso della realizzazione di eventi esterni, sotto al quale possono scattare sanzioni da parte di codesta amministrazione.

2. Risposta:

Il primo punto dell'art. 10 del Capitolato stabilisce che le prestazioni che la ditta affidataria dovrà garantire consistono, tra le altre, nella accoglienza al pubblico nell'orario di apertura del servizio con la presenza contemporanea di almeno due operatori.

L'art. 9 del Capitolato stabilisce che l'affidatario dovrà garantire l'impiego di almeno 4 figure professionali, di cui una con funzione di responsabile/coordinatore.



Il combinato dei due articoli stabilisce che gli operatori da impiegare sono almeno 4 e che almeno due di questi siano utilizzati al pubblico durante gli orari di apertura, potendo assegnare agli altri compiti di back office.